



STATUTO ORGANICO

della

FONDAZIONE SAN MARTINO – ETS

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2024

verbalizzata con atto a rogito del Dott. Giuseppe Fanfaroni Notaio in Garlasco – rep. 8015 / racc. 5960

registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia il 27.03.2024 al n. 4815 serie 1T

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE SAN MARTINO – ETS

Art. 1

Origine – Denominazione – Sede

È istituita in Tromello l'Opera Pia sotto il titolo Ricovero San Martino, sorta inizialmente come Ospedale di San Martino, in seguito ad un atto di visita pastorale fatta dal Rev. Mons LANDRIANI Vescovo di Pavia, in data 6 novembre 1710 e successivo altro atto del 4 maggio 1764 dell'Eminentissimo Cardinale DURINI, Arcivescovo e Vescovo di Pavia (dei quali atti però più non esiste se non la loro indicazione) e più specialmente istituita e fondata in virtù e per effetto del testamento 22 novembre 1823 del Sacerdote Don Celestino BIANCHI e della Regia Patente 11 febbraio 1825, alla quale si sono aggiunti legati del fu Siro Farina e di altri benemeriti testatori. Il precedente Statuto Organico, proposto dal consiglio dell'Ente, Presidente il Prevosto don Luigi CARBONINO, venne approvato dal Ministro CRISPI, d'ordine di Sua Maestà, con Reale Decreto 1° ottobre 1894.

Con delibera della Giunta Regionale della Lombardia 30 ottobre 1991 n. 5-14030 l'Ente è stato depubblicizzato e, allo stesso è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 e segg. del C.C..

In data 9 gennaio 2023, Presidente il Prevosto Don Francesco Carlo CAPPA, il Consiglio di Amministrazione deliberava di iniziare un percorso di studio per addivenire ad un aggiornamento integrale dello Statuto della Fondazione, con la triplice finalità di rendere coerente con i tempi la struttura organizzativa della Fondazione, creare le condizioni per procedere, in un'ottica di efficienza gestionale, ad un riordino degli Enti civili di cui il Parroco della Parrocchia San Martino Vescovo di Tromello è Presidente di diritto, mantenendo integralmente intatti gli scopi e le finalità caritative, di assistenza e beneficenza che ne hanno in passato ispirato l'istituzione e che sono al servizio della Comunità nella quale sono inseriti, nonché per rendere lo Statuto conforme alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, con riferimento particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti citato, ai fini del presente Statuto, con l'acronimo "CTS").

Il nuovo Statuto Organico, dopo le opportune valutazioni, è stato infine definitivamente approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2024.

Per effetto delle modifiche Statutarie, ad avvenuta entrata in vigore del nuovo Statuto Organico così approvato, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE SAN MARTINO - ETS".

La Fondazione ha sede in Tromello e ha durata illimitata.

Art. 2

Attività e scopo della Fondazione

La Fondazione esercita attività di interesse generale, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario e svolge la propria attività senza scopo di lucro;

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del CTS, svolge le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Per realizzare le attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione ha per scopo di allestire e gestire residenze collettive, secondo il modello della Casa di Riposo, per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, fornendo agli ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché di tipo sanitario e riabilitativo.

Sempre per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione può promuovere ovvero gestire servizi ricreativi, educativi, di istruzione e formazione, adottando le forme e i modelli organizzativi consentiti e regolati dalle norme per tempo vigenti, finalizzati alla formazione e all'elevazione umana, morale e professionale dell'individuo di qualunque età e condizione, con una particolare attenzione per i bambini, i ragazzi nonché per le persone in situazione di necessità. La Fondazione può soddisfare questi scopi anche mediante l'erogazione di borse di studio.

La Fondazione può, altresì, promuovere e gestire altri servizi di rilevante utilità compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del CTS.

La Fondazione, ove ritenuto necessario per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare in altri Enti del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché queste siano secondarie e strumentali a dette attività ai sensi dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti stabiliti con Decreto Ministeriale.

Art. 3

Patrimonio – Entrate – Bilancio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni o lasciti ed erogazioni non destinate all'immediato utilizzo.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi coi redditi del proprio patrimonio, coi proventi delle rette, o contributi di retta e con ogni altra entrata, contributo od elargizione comunque derivabile dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e non destinata ad accrescere il patrimonio.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Al fine di preservare l'assenza di finalità di lucro della Fondazione, ai sensi dell'art 8 comma 2 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio annuale, redatto in modo conforme ai criteri previsti dagli artt. 13 e 14 del CTS, dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Entro la stessa data sono approvati il bilancio di previsione annuale e il bilancio sociale.

Art. 4

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, ove nominati;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore dei Conti.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. I quattro membri non di diritto durano in carica quattro esercizi: nello specifico, la durata in carica dei membri non di diritto termina con l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale del quarto esercizio successivo a quello di entrata in carica. I membri non di diritto possono essere rieletti senza interruzioni.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Amministratori per l'esercizio della carica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- il Parroco, ovvero l'Amministratore Parrocchiale nominato dall'Ordinario Diocesano a norma del canone 539 del Codice di Diritto Canonico, pro-tempore della Parrocchia San Martino Vescovo di Tromello, quale Membro e Presidente di diritto;
- un Membro designato dal Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia San Martino Vescovo di Tromello;
- un Membro designato dal Comune di Tromello;
- un Membro particolarmente segnalatosi nell'ambito del volontariato nella comunità;
- un Membro prescelto dal Presidente, sentito il parere degli altri Consiglieri, distintosi per generosità e beneficenza.

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del C.C. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

I Membri del Consiglio di Amministrazione, come pure il Segretario se esterno al Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti, sono vincolati al segreto d'ufficio e alla riservatezza circa gli affari trattati dal Consiglio di Amministrazione.

I Membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni e Poteri

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo di amministrazione della Fondazione, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, le seguenti attribuzioni:

- delibera in merito alle modifiche dello Statuto; delibera in merito alla trasformazione, la scissione, la fusione e all'eventuale estinzione della Fondazione di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- redige e approva il Bilancio di Esercizio, il Bilancio di Previsione annuale e il Bilancio Sociale; redige e approva, altresì, gli ulteriori eventuali rendiconti, relazioni o documenti obbligatori comunque denominati previsti dalla normativa civilistica e del Terzo Settore per tempo vigente;
- delibera sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione; delibera altresì l'eventuale affidamento ad un Istituto Bancario del Servizio di Tesoreria;
- definisce e approva le linee di indirizzo strategiche, i Piani Industriali, gli ulteriori piani ed i programmi finalizzati allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- individua le attività diverse da quelle di interesse generale strumentali al raggiungimento dei suoi scopi, di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- delibera sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione in ogni suo aspetto, attraverso l'approvazione di specifici Regolamenti;
- delibera sulla dotazione di personale necessaria allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché sulla attribuzione degli incarichi professionali affidati a personale esterno;
- delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie;
- ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi d'urgenza e necessità;
- nomina il Vice Presidente, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché un Segretario, anche esterno al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente di volta in volta per ogni seduta;
- prende atto delle eventuali dimissioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione e della nomina dei relativi sostituti; delibera in merito alla decadenza dei Membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
- nomina, ove le circostanze lo ritengano opportuno, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, attribuendo loro le relative deleghe ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto;
- delega, ove le circostanze lo ritengano opportuno, parte dei propri poteri a Membri del Consiglio o anche, per determinati affari, a terzi, anche avvalendosi di esperti e professionisti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione – Adunanze e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione annuale e del bilancio sociale, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso da recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza è consentita la convocazione telefonica o telegrafica, purché effettuata con preavviso di almeno 24 ore. Del fatto ne viene dato atto nel processo verbale dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli affari da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi Membri. In casi particolari può essere previsto che la presenza e la partecipazione alle adunanze del Consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, a norma dell'art. 2388 del C.C.

Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Le adunanze sono normalmente tenute nella sede della Fondazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto, a cura del Segretario, il relativo processo verbale che riporta, oltre alla sintetica ed esaustiva trattazione dei punti all'Ordine del Giorno in discussione, il risultato delle votazioni con specifica indicazione di eventuali voti contrari, eventuali dichiarazioni di Membri del Consiglio che intendono mettersi a Verbale e l'indicazione di eventuali Membri del Consiglio che si allontanano nel corso dell'adunanza.

Per ciascuna deliberazione presa viene redatto altresì un apposito atto di delibera.

I processi verbali e le delibere sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. I processi verbali delle adunanze sono tenuti, in ordine cronologico, nel Registro dei Verbali e delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della Fondazione.

Svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'Ordine del Giorno.

Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e adotta, in ogni caso d'urgenza, tutti i provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione reclamati dalle necessità, a condizione che tali provvedimenti non siano riservati dalla Legge o comunque dalla normativa per tempo vigente alla competenza esclusiva del medesimo Consiglio. In merito a tali provvedimenti riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Coordina le attività dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, assumendone le deleghe, i poteri e le attribuzioni previste dal presente Statuto qualora essi non siano stati nominati dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, in caso di loro assenza o impedimento, qualora nominati a norma del presente Statuto.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 9

L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per una migliore gestione degli affari della Fondazione, nomina tra i propri Membri un Amministratore Delegato.

Spetta all'Amministratore Delegato, ove nominato:

- curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura nonché alle dimensioni della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; in relazione a tali attribuzioni, propone al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni conseguenti, curandone e monitorandone l’esecuzione;
- curare e monitorare l’attuazione delle linee di indirizzo strategiche, dei Piani Industriali, degli ulteriori piani e programmi definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione e finalizzati allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli scopi della Fondazione, riferendone al medesimo Consiglio;
- curare la redazione del progetto di Bilancio di Esercizio, come pure dei progetti inerenti al Bilancio Sociale e il Bilancio di Previsione Annuale, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro le scadenze fissate dalla Legge e dal presente Statuto;
- esercitare le ulteriori deleghe ed i poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale.

Spetta al Direttore Generale, ove nominato:

- la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione; a tal fine dirige e coordina il personale, gli eventuali collaboratori esterni e le risorse strumentali a disposizione;
- riferire al Consiglio di Amministrazione circa l’ordinaria amministrazione della Fondazione, proponendo al medesimo Consiglio l’adozione degli eventuali provvedimenti finalizzati ad una migliore gestione delle attività correnti;
- esercitare le ulteriori deleghe ed i poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Direttore Generale sia esterno al Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute di questo con funzioni consultive e propositive, e senza diritto di voto.

Qualora il Direttore Generale sia Membro del Consiglio di Amministrazione, l’incarico è svolto a titolo gratuito a norma degli artt. 3 e 5 del presente Statuto.

Art. 11

Rappresentanza Legale e Firma sociale

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, in via generale spettano al Presidente. Egli ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Fondazione medesima.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, ove nominati, hanno la rappresentanza e la firma sociale ciascuno per gli atti rientranti nell'ambito delle proprie attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonché nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, ove nominati, hanno altresì la rappresentanza e la firma sociale per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Fondazione.

Art. 12

L'Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni mandato, provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi salvo chi, essendo stato nominato nel corso del quadriennio, resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

L'Organo di Controllo può essere confermato.

L'Organo di Controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma II, del C.C. Qualora sia attribuita all'Organo di Controllo la Revisione legale dei conti, esso è scelto tra i Revisori Legali iscritti all'apposito registro.

La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quella di Membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L'Organo di Controllo stende, per ogni accesso ispettivo e di controllo, apposito verbale da inserire in apposito registro.

L'Organo di Controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 13

Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni mandato, provvede alla nomina di un Revisore dei Conti monocratico.

Il Revisore dei Conti dura in carica per quattro esercizi salvo chi, essendo stato nominato nel corso del quadriennio, resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Revisore dei Conti può essere confermato.

Il Revisore dei Conti è scelto tra i Revisori Legali iscritti all'apposito registro. Se in possesso dei predetti requisiti, l'Organo di Controllo può essere incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 del CTS.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Le osservazioni del Revisore dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 14

Trasformazione – Scissione – Fusione – Estinzione della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione, con le modalità che riterrà più opportune. La trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione sono approvate dall'Autorità per tempo competente.

Sempre in caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto per intero alla Parrocchia San Martino Vescovo di Tromello, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità da tale parere sono nulli.

Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché alle relative norme di attuazione.

Art. 16**Decorrenza dello Statuto e Norme transitorie**

La validità del presente Statuto decorre dal giorno in cui viene omologata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel momento rimane vigente lo Statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2010 e verbalizzato a rogito del Dott. Giuseppe Fanfaroni Notaio in Garlasco Rep. N. 3870 / Racc. N. 2743.

Ad avvenuta comunicazione alla Fondazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente o chi lo sostituisce convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione per deliberare circa la nomina dell'Organo di Controllo e circa gli eventuali adeguamenti organizzativi della struttura operativa della Fondazione resi necessari dall'approvazione del nuovo Statuto e dagli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per effetto delle modifiche apportate alla durata in carica dei consiglieri non di diritto, il mandato dei Consiglieri in carica alla data di decorrenza del presente Statuto è prorogato sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2026 e comunque non oltre il 30 aprile 2027. Parimenti è prorogato il mandato del Revisore dei Conti.